



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it

ATTIVITA' GIOVANILE

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n° 5 del 28 Luglio 2017

1. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

CIRCOLARE ESPLICATIVA TESSERAMENTO - S.S. 2017/2018

Si riporta in allegato il Comunicato Ufficiale n. 4 pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico riportante:

- ❖ Circolare esplicativa tesseramento s.s. 2017/2018;
- ❖ Nota su Trasferimenti Internazionali di calciatori minori e primo tesseramento di minori stranieri Società Dilettantistiche;
- ❖ Nota su Trasferimenti Internazionali di calciatori minori e primo tesseramento di minori stranieri Società Professionistiche;
- ❖ Modulisitca per annullamento "Tessera F.I.G.C. Piccoli Amici - Primi Calci"

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi



SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00198 ROMA – VIA PO, 36

Stagione Sportiva 2017 – 2018

COMUNICATO UFFICIALE N° 4 del 27/07/2017

NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ GIOVANILI

Circolare Esplicativa Tesseramento

stagione sportiva 2017/2018

1 TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA

Il Settore Giovanile e Scolastico vigila con particolare attenzione sul rispetto delle norme relative alla tutela della salute e della sicurezza.

Si invitano tutte le società al rispetto del Decreto Legge del 24 aprile 2013 “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°169 del 20 Luglio 2013 e del successivo Decreto Ministeriale del 26 Giugno 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n.149 del 28/6/2017, relativamente alle “Linee Guida sulla Dotazione e l’Utilizzo di Defibrillatori Semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche”.

1.1 Tutela medico-sportiva

Tutti coloro che vogliono svolgere attività sportiva sono tenuti a sottoporsi preventivamente a visita medica per il rilascio del certificato di idoneità all’attività sportiva.

Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della Società Sportiva e vanno ripetuti ogni anno.

Il certificato medico di idoneità deve rimanere agli atti della Società per 5 (cinque) anni ed aggiornato a cura del medico sociale.

Le Società sono responsabili dell’utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all’attività sportiva.

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 43 delle N.O.I.F. comporta il deferimento dei responsabili, da parte del Procuratore Federale, alla Commissione Disciplinare competente.

A tal proposito si ricorda che l’entrata in vigore del Comma 2) dell’Art. 43 delle NOIF, recentemente modificato con CU n.131/A del 27 Marzo 2017, è stata differita dal Consiglio Federale in attesa dell’emanazione delle specifiche disposizioni delle autorità competenti, fino a nuova determinazione della F.I.G.C., come meglio precisato nel CU n°23/A del 20 Luglio 2017.

In merito al citato Comma 2) dell’Art.43 delle NOIF, restano pertanto in vigore le norme previste nella versione precedente la modifica del 23 marzo 2017, come meglio specificato nelle *Modalità Attuative* indicate nei paragrafi che seguono.

A) Certificato d’idoneità alla pratica sportiva

Le certificazioni di idoneità alla pratica sportiva si suddividono in due tipologie:

- 1) Certificato d’idoneità all’attività non agonistica
- 2) Certificato d’idoneità all’attività agonistica

L'accertamento della idoneità fisica alla pratica sportiva agonistica e non agonistica, e le relative procedure, dovranno avvenire come indicato nelle *Modalità Attuative* che seguono e relative disposizioni.

MODALITÀ ATTUATIVE

a1) Certificato d'idoneità all'attività non agonistica

Per ogni calciatore di età compresa fra i 5 anni compiuti ed i 12 anni non compiuti, la società deve obbligatoriamente acquisire la certificazione di IDONEITÀ all'attività sportiva NON AGONISTICA, rilasciata all'interessato in data antecedente al tesseramento, dal proprio medico di base o dal proprio pediatra di base o da uno specialista in Medicina dello Sport.

In quest'ultimo caso la Società Sportiva che richiede la visita medica deve rilasciare all'atleta il modulo di richiesta da consegnare allo specialista.

Le Società hanno il dovere di sospendere da allenamenti e gare i calciatori sprovvisti di Certificato di idoneità.

a2) Certificato di idoneità all'attività agonistica

Per ogni calciatore che abbia compiuto il 12° anno di età la società deve obbligatoriamente richiedere ed acquisire la certificazione di IDONEITÀ all'attività sportiva AGONISTICA, rilasciata all'interessato, in data antecedente al tesseramento, previa visita medica effettuata esclusivamente da Medici Specialisti in Medicina dello Sport operanti negli ambulatori F.M.S.I., nelle Aziende UU.SS.LL. o presso altre Strutture Pubbliche, o da Medici iscritti all'Albo Regionale delle strutture private abilitate al rilascio dell'idoneità sportiva.

Le certificazioni di idoneità sono tenute agli atti delle società.

B) Idoneità Temporanea, Inidoneità Temporanea ed Inidoneità alla pratica sportiva

Le certificazioni alla pratica sportiva possono prevedere differenti limitazioni che di seguito vengono identificate nelle seguenti tre tipologie:

- 1) Idoneità Temporanea
- 2) Inidoneità Temporanea
- 3) Inidoneità

Di seguito si indicano *Modalità Attuative* e specifiche informazioni sulle 3 tipologie di limitazioni sopra indicate.

MODALITÀ ATTUATIVE

A seguito dell'accertamento di una delle 3 tipologie sopra indicate da parte degli Specialisti, le Società Sportive hanno l'obbligo di informare tempestivamente (a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno) la Segreteria Federale, la Divisione competente, il Comitato Regionale o la Delegazione della LND territorialmente competente nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico ai fini della revoca e/o sospensione del tesseramento.

Il Comitato Regionale - o la Delegazione della LND territorialmente competente - dovrà trasmettere tempestivamente la relativa documentazione al Settore Giovanile e Scolastico, che provvederà ad adempiere a quanto di propria competenza.

La Società Sportiva che ne omette la comunicazione è deferita, da parte del Procuratore Federale, al competente Tribunale Federale.

b1) Idoneità temporanea

In caso di rilascio di certificato medico di idoneità all'attività sportiva di durata inferiore ai 12 (dodici) mesi (normale validità dei certificati medici) viene indicata la data di scadenza dello stesso. Allo scadere del certificato medico, il tesseramento è automaticamente sospeso ed il calciatore dovrà ripetere la visita medica per il rilascio di una nuova certificazione di idoneità.

b2) Inidoneità temporanea

Qualora, nel corso della visita medica per il rilascio della certificazione di idoneità alla pratica sportiva, lo specialista ritenga opportuno richiedere ulteriori accertamenti clinici, viene rilasciato al giovane calciatore un certificato medico di sospensione dell'idoneità alla pratica sportiva in attesa di ulteriori esami. In questo caso il giovane calciatore, non appena effettuati i controlli richiesti, è tenuto a recarsi nuovamente dallo stesso specialista per il rilascio del certificato di ripristino della idoneità sportiva.

Il ripristino dell'idoneità deve essere certificato dallo stesso specialista o struttura sanitaria che in precedenza ha riscontrato la inidoneità temporanea.

b3) Inidoneità

Quando viene riscontrata una inidoneità all'attività sportiva, il calciatore, per tutto il periodo di validità del certificato medico (12 mesi) non può essere tesserato e, se tesserato, non può svolgere l'attività sportiva.

Il giovane calciatore può ricorrere alla Commissione di Appello Regionale entro 30 (trenta) giorni dalla data di rilascio del certificato medico. Nel periodo che intercorre tra il ricorso e la sentenza, il giovane calciatore non può essere tesserato. Le decisioni della Commissione sono inappellabili.

In caso di mancato ricorso alla Commissione d'Appello Regionale entro i termini previsti, la inidoneità avrà la durata di 12 (dodici) mesi a far data dal rilascio del certificato medico.

2 TESSERAMENTO

Disposizioni generali

Per partecipare alle attività delle categorie giovanili, i calciatori devono risultare così tesserati:

2.1 “Piccoli Amici” e “Primi Calci”

La tessera F.I.G.C. Piccoli Amici e Primi Calci ha validità annuale e viene emessa dal Settore Giovanile e Scolastico per i bambini/e, in età compresa **tra i 5 anni** anagraficamente compiuti **e gli 8 anni** non compiuti al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, iscritti a Scuole Calcio o a “Centri Calcistici di Base” ed è obbligatoria per partecipare alle attività ufficiali organizzate dalla FIGC.

Il tesseramento e i certificati assicurativi dei Piccoli Amici e dei Primi Calci vengono predisposti e acquistati all'interno del Portale della LND dedicato alle Società, che funge da ausilio allo **“Sportello Unico” costituito presso le Delegazioni Provinciali della LND.**

Per il rilascio della Tessera FIGC Piccoli Amici e Primi Calci deve essere consegnato, unitamente alla modulistica di tesseramento, il certificato anagrafico plurimo per uso sportivo (nascita, residenza e stato di famiglia) di ciascun bambino da assicurare.

Le Società devono garantire il rispetto delle disposizioni in materia di tutela sanitaria acquisendo obbligatoriamente la certificazione di IDONEITÀ all'attività sportiva NON AGONISTICA di ciascun bambino da assicurare.

Nel corso della stagione sportiva, al compimento dell'ottavo anno d'età è possibile la sottoscrizione del tesseramento “Pulcini”, purché per la stessa Società.

2.2 “Giovani”

Categorie: **Pulcini, Esordienti, Giovanissimi ed Allievi”**

- **“Tessera FIGC”, con vincolo annuale per Pulcini ed Esordienti**
prevista per i giovani calciatori che hanno anagraficamente compiuto l'ottavo anno di età e che, al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non hanno compiuto il dodicesimo.
- **“Tessera FIGC”, con vincolo annuale per Giovanissimi ed Allievi**
prevista per i giovani calciatori che al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva hanno compiuto il dodicesimo anno di età e che, nel medesimo periodo, non hanno compiuto il sedicesimo.
- Il tesseramento “giovani” viene predisposto e acquistato all'interno del Portale Internet della LND dedicato alle Società che funge da ausilio allo “Sportello Unico” costituito presso le Delegazioni provinciali della LND.
- A seguito della compilazione della modulistica online, con l'inserimento delle informazioni necessarie per il tesseramento, viene predisposto un modulo precompilato che dovrà essere stampato e debitamente firmato dal calciatore o dalla calciatrice, dagli esercenti la potestà genitoriale e dal Presidente della Società.

- Per il rilascio della Tessera, tale modulistica predisposta dovrà pervenire allo Sportello Unico della Delegazione Provinciale LND territorialmente competente unitamente al certificato anagrafico plurimo per uso sportivo (nascita, residenza e stato di famiglia) di ciascun bambino/a da tesserare, secondo quanto indicato dal Comitato Regionale LND territorialmente competente.
- Le Società che devono tesserare un giovane calciatore con cartellino annuale, già tesserato per la precedente Stagione Sportiva con la Società stessa, non hanno l'obbligo di ripresentare la documentazione sopra indicata salvo eventuali variazioni dello stato anagrafico.
- Le Società devono garantire il rispetto delle disposizioni in materia di tutela sanitaria acquisendo obbligatoriamente la certificazione di IDONEITÀ all'attività sportiva NON AGONISTICA (AGONISTICA dal compimento del 12° anno di età) di ciascun calciatore.
- Relativamente all'ASSICURAZIONE dei tesserati "Giovani", "Piccoli Amici" e "Primi Calci", si invita a prendere visione delle nuove condizioni assicurative, delle procedure da seguire per la denuncia di infortunio e delle coperture garantite.

2.3 "Giovani dilettanti"

- I calciatori "Giovani", dal 14° anno di età anagraficamente compiuto, possono assumere con la Società della LND per la quale sono già tesserati vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 25° anno di età, acquisendo la qualifica di "Giovani Dilettanti".
- Il tesseramento "giovani dilettanti" viene predisposto e acquistato all'interno del Portale Internet della LND dedicato alle Società che funge da ausilio allo "Sportello Unico" costituito presso le Delegazioni provinciali della LND.

2.4 "Giovani di serie"

- I calciatori "giovani", appartenenti a Società di Leghe Professionistiche dal 14° anno anagraficamente compiuto assumono con le stesse Società un vincolo di tesseramento di cui all'art.33 delle N.O.I.F.
Il tesseramento "giovani di serie" viene emesso dalla Lega Professionistica di appartenenza.

2.5 "Giovani" stranieri

- Per le modalità di tesseramento dei "Giovani Stranieri", si rimanda a quanto stabilito in materia dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Si invita a prendere visione della nota riepilogativa "Trasferimenti Internazionali di calciatori minori e primo tesseramento di minori stranieri" (Allegati n°2 e n°3).

3 LIMITAZIONE DEL TESSERAMENTO CALCIATORI

ART. 40 NOIF

Comma 3. Il tesseramento di giovani calciatori che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno 6 (sei) mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza.

In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di 6 (sei) mesi, il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore.

(RESIDENZA FUORI DALLA REGIONE SEDE DELLA SOCIETÀ)

Comma 3 bis. Il Presidente Federale potrà altresì concedere deroghe, in favore delle società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all'obbligo scolastico.

Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori sopra indicati dovranno pervenire entro il 15 novembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante l'iscrizione o la frequenza scolastica e del parere del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

Il rinnovo delle richieste di deroga dovrà pervenire entro il termine del 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il calciatore sarà svincolato d'autorità.

MODALITÀ ATTUATIVE

- Le Società interessate, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, devono dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l'alloggio, l'educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant'altro inerente ogni loro attività.

In assenza di tali condizioni il tesseramento in deroga non sarà autorizzato.

Con la concessione della deroga, i Presidenti delle Società assumono contestualmente il ruolo di garanti dell'osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione in materia di affidamento dei minori.

Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore risulti non frequentare regolarmente la scuola o, addirittura, non frequentarla affatto.

In tal caso, il calciatore potrà essere nuovamente tesserato nell'ambito della Regione di Residenza del nucleo familiare (anche per chi compie i 16 anni nel corso della stagione sportiva).

La FIGC dovrà essere costantemente informata sull'andamento e sull'evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che si riserva di effettuare controlli periodici in loco.

- La deroga non è trasferibile ad altra Società o ad altro calciatore ed ha validità per una sola stagione sportiva nel corso della quale non è permesso l'inserimento nelle liste suppletive previste dall'art. 107 delle NOIF e il trasferimento a titolo temporaneo o definitivo ad altra società di calciatori tesserati in deroga (anche avente sede nella regione di residenza del calciatore) nella stessa stagione sportiva nella quale la deroga è stata concessa (anche per chi compie i 16 anni nel corso della stagione sportiva).
- I calciatori per i quali non si intende rinnovare la richiesta di deroga potranno essere inseriti nelle liste di svincolo previste dall'art. 107 delle NOIF nel periodo dal 1° al 14 luglio 2017 o trasferirli ad altra Società a titolo definitivo nel periodo dal 1° luglio al 31 agosto 2017 (15 settembre per LND) dandone tempestiva comunicazione al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica entro la data del 15 settembre.
- Le richieste di tesseramento in deroga dovranno pervenire a mezzo raccomandata o tramite PEC (deroghe.sgs@pec.figc.it) entro i termini stabiliti dalla Norma Federale.
- I limiti numerici delle richieste di tesseramento in deroga per la stagione sportiva 2017/2018 stabiliti dal Presidente Federale sono pubblicati dalla F.I.G.C. con C.U. n. 1/A del 3 Luglio 2017.

4 SVINCOLO E REVOCA TESSERAMENTO

4.1 SVINCOLO E REVOCA TESSERAMENTO ANNUALE PER GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI DI CARATTERE ECCEZIONALE DI COMPETENZA FIGC (Art. 42/1/c delle N.O.I.F.)

Art. 42/1/c delle NOIF - Il tesseramento può essere revocato per motivi di carattere eccezionale sulla base di determinazione insindacabile del Presidente Federale; la revoca ha effetto dalla data della determinazione. La richiesta di revoca firmata dal calciatore e da entrambi gli esercenti la potestà genitoriale, **corredata dalla relativa documentazione**, verrà esaminata dal Settore Giovanile e Scolastico, che ne valuterà l'eccezionalità e rilascerà il proprio parere da trasmettere al Presidente Federale per l'eventuale adozione del provvedimento di revoca.

La richiesta stessa deve essere effettuata dagli esercenti la potestà genitoriale del minore in duplice copia da inviare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico ed alla Società per la quale il calciatore è tesserato. La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla lettera inviata al Settore Giovanile e Scolastico.

Le richieste prive della ricevuta della raccomandata spedita alla Società e/o della idonea documentazione sono automaticamente respinte.

4.2 SVINCOLO E REVOCA TESSERAMENTO ANNUALE DI COMPETENZA DEI COMITATI REGIONALI e/o DELLE DELEGAZIONI PROVINCIALI

SVINCOLO PER RINUNCIA (Art. 107, comma 1, delle N.O.I.F.)

Così come disposto annualmente dalla FIGC, con apposito Comunicato Ufficiale ed ai sensi dell'Art. 107, comma 1, ultimo capoverso delle Norme Organizzative Interne, i calciatori "giovani" tesserati con vincolo annuale, entro le date indicate nel C.U. n. 166/A del 26.05.2017, possono essere inclusi in lista di svincolo da inoltrare o depositare, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, presso i Comitati Regionali o le Delegazioni della LND territorialmente competenti e, nel caso di spedizioni a mezzo posta, sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:

- Venerdì 1° dicembre 2017 a venerdì 15 dicembre 2017
(vale data deposito o timbro postale di spedizione)

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da sabato 16 dicembre 2017.

I Comitati Regionali pubblicano nei propri Comunicati Ufficiali, al termine del periodo previsto per gli svincoli, gli elenchi dei calciatori svincolati.

SVINCOLO PER INATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ (Art. 110, comma 6 e 7 delle N.O.I.F.)

(Comma 6) - I calciatori "giovani" tesserati con vincolo annuale per Società partecipanti esclusivamente alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica hanno diritto allo svincolo per inattività nel caso che la Società, prima del 31 gennaio, SI RITIRI DAL CAMPIONATO o NE SIA ESCLUSA. Tale disposizione non si applica se la Società ha titolo per partecipare ad altri Campionati. I calciatori delle categorie "PULCINI" ed "ESORDIENTI" hanno diritto di essere svincolati se le Società per le quali sono tesserati non si iscrivono alle relative attività entro il 30 marzo. Lo svincolo dei calciatori "giovani", nelle ipotesi sopraindicate, è automatico e dello stesso provvedono a dar atto i Comitati Regionali territorialmente competenti con pubblicazione nei propri Comunicati Ufficiali.

SVINCOLO PER CAMBIO DI RESIDENZA (Art. 110, comma 7 delle N.O.I.F.)

(Comma 7) – Le Delegazioni della LND territorialmente competenti, in ogni momento della stagione sportiva, possono disporre la revoca di tesseramenti dei calciatori "giovani" delle categorie "Pulcini" ed "Esordienti" QUANDO SIA PROVATO il trasferimento dei medesimi, unitamente ai rispettivi nuclei familiari, in località, anche della stessa città, che non consentano lo svolgimento dell'attività presso la Società Titolare del tesseramento.

Le restanti categorie (Giovanissimi ed Allievi) rientrano nelle competenze del Settore Giovanile e Scolastico, che valuterà la richiesta trasmettendo il proprio parere al Presidente Federale per l'eventuale adozione del provvedimento di revoca del tesseramento secondo i criteri contenuti nell'Art. 111, comma 1, delle N.O.I.F.

SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE

Il calciatore “giovane”, vincolato con tesseramento annuale, che dopo quattro giornate dall’inizio del campionato, non abbia preso parte ad alcuna gara, per motivi a lui non imputabili, può richiedere lo svincolo per inattività.

A tal fine il calciatore deve inviare lettera raccomandata con ricevuta di ritorno firmata anche dagli esercenti la potestà genitoriale al COMITATO REGIONALE competente territorialmente (rimettendone copia, a mezzo raccomandata, anche alla Società di appartenenza)

La ricevuta della raccomandata diretta alla Società deve essere allegata alla lettera inviata al COMITATO REGIONALE territorialmente competente.

La Società può proporre opposizione entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata al Comitato Regionale e per conoscenza al calciatore.

L’opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini indicati, è considerata adesione alla richiesta del calciatore.

Lo svincolo per inattività può essere richiesto d’accordo con la Società, prima dell’inizio dell’attività calcistica (Campionati o Tornei). Tale richiesta, firmata dal calciatore e dagli esercenti la potestà genitoriale, dovrà essere inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno al Comitato Regionale competente, corredata dall’assenso della Società d’appartenenza e dall’originale del cartellino attestante il tesseramento.

4.3 REVOCA DELLA TESSERA FIGC “PICCOLI AMICI” e “PRIMI CALCI”

I bambini/e della categoria “Piccoli Amici” e “Primi Calci” che hanno la “Tessera FIGC” emessa dal Settore Giovanile e Scolastico possono richiederne l’immediata revoca presentando allo “Sportello Unico” emittente una richiesta scritta utilizzando l’apposito modello (Allegato n°1).

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 LUGLIO 2017

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci



Ufficio Tesseramento

TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI DI CALCIATORI MINORI E PRIMO TESSERAMENTO DI MINORI STRANIERI

Art. 19 FIFA Regulations on Status and Transfer of Players

Nota riepilogativa

Stagione Sportiva 2017/2018

Documento di sintesi redatto dall'Ufficio Tesseramento FIGC a mero scopo divulgativo. Per un quadro completo della materia, si rimanda alla regolamentazione in tema di protezione dei minori e ai provvedimenti degli organi competenti.

Premessa

Ogni trasferimento internazionale di un calciatore minorenni e ogni primo tesseramento di un calciatore minorenni che non ha la cittadinanza del paese in cui desidera essere tesserato è soggetto all'approvazione della Sottocommissione del FIFA Players' Status (di seguito: Sottocommissione; cfr. art 19, comma 4, del FIFA Regulations on Status and Transfer of Players, di seguito: Regolamento).

L'obiettivo della FIFA è quello di contribuire a salvaguardare la tutela dei minori e garantire che le disposizioni in materia (cfr. art. 19 del Regolamento) siano applicate correttamente.

Le norme relative alla tutela dei minori, per i trasferimenti internazionali e per i primi tesseramenti di calciatori minorenni che non hanno la cittadinanza del paese in cui desiderano essere tesserati per la prima volta, si applicano a calciatori e calciatrici, professionisti e dilettanti, di calcio a undici e di calcio a cinque.

La regola

L'art. 19 commi 1 e 3 del Regolamento vieta:

- il trasferimento internazionale di calciatori minorenni
- il primo tesseramento di un calciatore minorenni per una federazione di un paese di cui non è cittadino

Le quattro eccezioni

Primo tesseramento e trasferimento internazionale

Il Regolamento contiene quattro eccezioni alla regola generale che impedisce il trasferimento internazionale e il primo tesseramento dei calciatori minorenni (cfr. art. 19, comma 2, del Regolamento):

- a) i genitori del calciatore si trasferiscono per una motivazione non legata al calcio
- b) il trasferimento avviene all'interno dell'UE/EEE e il giocatore ha più di 16 anni
- c) il giocatore vive a non più di 50 km dal confine e il club si trova a non oltre 50 km dal confine

Solo primo tesseramento

Vi è un'ulteriore eccezione denominata "Regola dei 5 anni" (cfr. art. 19, comma 4, del Regolamento) per la cui applicazione il calciatore minorenni straniero deve aver vissuto ininterrottamente per almeno cinque anni nel paese nel quale intende essere tesserato.

N.B.: per la sua specificità questa eccezione si applica solo ai primi tesseramenti e non ai trasferimenti internazionali.

L'esenzione concessa alla FIGC

A causa del numero elevato di primi tesseramenti e trasferimenti internazionali di calciatori minorenni a livello dilettantistico, il FIFA Players' Status Committee ("PSC") ha previsto la possibilità di una "esenzione limitata" con cui la Sottocommissione può, su richiesta, concedere alle federazioni una deroga all'obbligo di richiedere la preventiva autorizzazione per quanto riguarda i calciatori minorenni ai sensi dell'art. 19, comma 4, del Regolamento (cfr. Circolare FIFA n. 1209). Tuttavia, il PSC ha stabilito che tali esenzioni limitate, se concesse, sono applicabili unicamente per calciatori minorenni dilettanti che intendano essere tesserati esclusivamente per società puramente dilettantistiche, non titolate a tesserare calciatori con status diverso da quello di dilettante (nello status di dilettante sono compresi anche i ragazzi tesserati come Settore Giovanile) e senza collegamenti di natura legale, finanziaria o "de facto" con alcun club professionistico, e comunque per casistiche che soddisfino **integralmente** e **letteralmente** i requisiti di cui agli art. 19 e 19bis del Regolamento.

Guida pratica

Società dilettantistiche

Per i calciatori minorenni che abbiano compiuto 10 anni

La richiesta di primo tesseramento di calciatori minorenni stranieri, corredata da tutta la documentazione necessaria (vedi Tabelle 1 e 2) deve essere inviata al Comitato Regionale/Divisione/Dipartimento di appartenenza indicando l'eccezione applicabile tra le quattro previste.

Si comunica che, a partire dalla Stagione Sportiva 2017/2018 alla documentazione indicata nelle tabelle 1 e 2 dovrà essere aggiunta anche la dichiarazione della società relativa alla mancanza di collegamenti con società professionistiche che potete trovare allegata a questa nota.

Se la richiesta risulterà essere completamente in linea con l'eccezione invocata, in base alla esenzione limitata concessa alla FIGC, il tesseramento verrà effettuato, previa verifica dei requisiti, dal Comitato Regionale/Divisione/Dipartimento interessato/a e, successivamente, ratificato dalla Commissione Minori presso la FIGC.

In caso di trasferimento internazionale la competenza resta in capo all'Ufficio Tesseramento FIGC, previa approvazione da parte della Commissione Minori FIGC.

Se invece la richiesta non rientra tra quelle valutabili dalla FIGC l'istanza di autorizzazione dovrà essere trasmessa alla Sottocommissione dall'Ufficio Tesseramento FIGC. In questo caso è obbligatorio produrre la documentazione, oltre che in italiano, in una delle quattro lingue ufficiali FIFA (inglese, francese, tedesco, spagnolo).

Per i calciatori minorenni che non abbiano ancora compiuto 10 anni

La richiesta di tesseramento di tutti i calciatori minorenni (primo tesseramento o trasferimento internazionale) per società dilettantistiche, corredata da tutta la documentazione necessaria (vedi Tabelle 1 e 2) deve essere inviata al Comitato Regionale territorialmente competente indicando l'eccezione applicabile tra le quattro previste. Sarà cura del solo Comitato provvedere alla verifica dei requisiti di cui all'art. 19 del Regolamento e procedere al conseguente tesseramento.

Legge n. 12 del 20 gennaio 2016 – c.d. Ius Soli Sportivo

L'applicazione della Legge 12/2016 seguirà l'iter descritto nella circolare LND n. 82 del 20 giugno 2017.

Per i calciatori minorenni non accompagnati dai genitori (affido/tutela)

Si evidenzia che la Sottocommissione e il TAS - Tribunale Arbitrale dello Sport, con riferimento alle richieste di tesseramento di calciatori minorenni non accompagnati dai genitori (affido/tutela), hanno ripetutamente affermato, e ribadito anche recentemente, che "l'eventuale delega della potestà genitoriale di un minore a un parente o a un terzo soggetto non può essere considerata quale eccezione al generale divieto di cui all'art. 19, comma 2, del Regolamento" non riconoscendo la figura del tutore quale alternativa a quella dei genitori.



Ufficio Tesseramento

Le richieste di tesseramento non conformi alla disciplina vigente ed alla presente "Guida pratica" saranno archiviate prive di ogni effetto e, ove necessario, si procederà alla revoca del tesseramento ai sensi dell'art. 42.1 lett. a) NOIF e a ogni provvedimento conseguente.

La Tabella 1 mostra la documentazione specifica che deve essere prodotta per ogni eccezione relativa al tesseramento e/o trasferimento internazionale di un calciatore minorenni. I documenti rilevanti per ogni singola eccezione dovranno essere prodotti contestualmente alla richiesta.

La Tabella 2 indica le informazioni minime che devono essere contenute in ogni documento allegato.



Ufficio Tesseramento

Eccezione in accordo al Regolamento FIFA o a precedenti legali/giurisprudenza	Art. 19, comma 2, lett. A		Art. 19, comma 2, lett. B		Art. 19, comma 2, lett. C		Art. 19, comma 4
	PT	TI	PT	TI	PT	TI	PT
anche conosciuta come...	I genitori si sono trasferiti per motivi non legati al calcio		Il calciatore ha più di 16 anni e si muove nel territorio UE/EEE		Regola dei 50km		Regola dei 5 anni
Transfer Internazionale (TI) o Primo Tesseramento (PT)?	PT	TI	PT	TI	PT	TI	PT
Documenti obbligatori							
Documentazione sulla formazione scolastica			✓	✓			
Documentazione su alloggio/cure al calciatore			✓	✓			
Documentazione sulla formazione calcistica			✓	✓			
Contratto di lavoro dei genitori	✓	✓					
Autorizzazione dei genitori			✓	✓			
Certificato di nascita del calciatore	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Consenso della federazione che rilascia il calciatore					✓	✓	
Prova della validità della regola dei 50 km					✓	✓	
Documento attestante l'identità e la nazionalità del calciatore	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Documento attestante l'identità e la nazionalità dei genitori	✓	✓					
Certificato di residenza del calciatore	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Certificato di residenza dei genitori	✓	✓					
Modulo di richiesta del primo tesseramento	✓		✓		✓		✓
Modulo di richiesta del tesseramento internazionale		✓		✓		✓	
Permesso di soggiorno dei genitori	✓	✓					

Tabella 1



Ufficio Tesseramento

Documento	Informazioni necessarie
<ul style="list-style-type: none">◦ Documentazione sulla formazione scolastica◦ Documentazione sulla formazione calcistica	<ul style="list-style-type: none">◦ Nome dell'istituto scolastico◦ Informazioni sul curriculum scolastico/orario delle lezioni fornito dall'istituto scolastico◦ Orario degli allenamenti e della formazione calcistica◦ Data di inizio e durata della formazione accademica/calcistica
<ul style="list-style-type: none">◦ Documentazione sull'alloggio/cure al calciatore	<ul style="list-style-type: none">◦ Indirizzo dell'alloggio◦ Nome del tutore/ identità e relazione con il calciatore
<ul style="list-style-type: none">◦ Contratto di lavoro genitori	<ul style="list-style-type: none">◦ Nome del datore di lavoro◦ Indirizzo del datore di lavoro◦ Nome completo del lavoratore◦ Descrizione delle mansioni lavorative◦ Dettagli sulla remunerazione del lavoratore◦ Data di inizio del rapporto di lavoro◦ Termini di validità del contratto
<ul style="list-style-type: none">◦ Autorizzazione dei genitori	<ul style="list-style-type: none">◦ Nome completo dei genitori◦ Nome completo del calciatore◦ Autorizzazione
<ul style="list-style-type: none">◦ Certificato di nascita del calciatore	<ul style="list-style-type: none">◦ Nome completo del calciatore◦ Data di nascita◦ Luogo di nascita◦ Nome completo dei genitori
<ul style="list-style-type: none">◦ Consenso della federazione che rilascia il calciatore	<ul style="list-style-type: none">◦ Nome della federazione◦ Data del consenso
<ul style="list-style-type: none">◦ Prova dei 50 km	<ul style="list-style-type: none">◦ Residenza del calciatore e dei genitori◦ Sede del club◦ Distanze tra la residenza del calciatore e il confine e tra il confine e la sede del club
<ul style="list-style-type: none">◦ Documento di identità e nazionalità - calciatore o genitori	<ul style="list-style-type: none">◦ Nome completo◦ Nazionalità
<ul style="list-style-type: none">◦ Certificato di residenza - calciatore o genitori	<ul style="list-style-type: none">◦ Data di inizio della residenza◦ Indirizzo di residenza
<ul style="list-style-type: none">◦ Modulo di richiesta primo tesseramento◦ Modulo di richiesta trasferimento internazionale	<ul style="list-style-type: none">◦ Richiesta formale◦ Motivazioni della richiesta/spiegazione delle circostanze alla base della richiesta◦ Data della richiesta
<ul style="list-style-type: none">◦ Permesso di soggiorno - calciatore o genitori	<ul style="list-style-type: none">◦ Nazione◦ Data di rilascio◦ Nome completo del titolare◦ Termini di validità

Tabella 2



DICHIARAZIONE DELLA SOCIETA'

Il sottoscritto _____ , nato il ____/____/____ ,
(cognome e nome) (data di nascita)

legale rappresentante della società _____
(nome società)

consapevole delle responsabilità derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci ai sensi delle normative vigenti

DICHIARO

che la società sopra citata è una società puramente dilettantistica, non titolata a tesserare calciatori con status diverso da quello di dilettante e senza collegamenti di natura legale, finanziaria o «de facto» con alcun club professionistico.

(luogo e data)

(firma)



Ufficio Tesseramento

**TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI DI
CALCIATORI MINORI E
PRIMO TESSERAMENTO DI MINORI
STRANIERI**

Art. 19 FIFA Regulations on Status and Transfer of Players

Nota riepilogativa

Stagione Sportiva 2017/2018

Documento di sintesi redatto dall'Ufficio Tesseramento FIGC a mero scopo divulgativo. Per un quadro completo della materia, si rimanda alla regolamentazione in tema di protezione dei minori e ai provvedimenti degli organi competenti.

Premessa

Ogni trasferimento internazionale di un calciatore minorenni e ogni primo tesseramento di un calciatore minorenni che non ha la cittadinanza del paese in cui desidera essere tesserato è soggetto all'approvazione della Sottocommissione del FIFA Players' Status (di seguito: Sottocommissione; cfr. art 19 comma 4 del FIFA Regulations on Status and Transfer of Players, di seguito: Regolamento).

La procedura per la richiesta alla Sottocommissione dell'approvazione del trasferimento internazionale o del primo tesseramento è gestita tramite il FIFA Transfer Matching System (di seguito: TMS); le richieste sono caricate via TMS dalla Federazione competente (cfr. art. 19 par. 5 e Allegato 2 al Regolamento).

L'obiettivo della FIFA è quello di contribuire a salvaguardare la tutela dei minori e garantire che le disposizioni in materia (cfr. art. 19 par. 1, 2 e 3 del Regolamento) siano applicate correttamente.

Le norme relative alla tutela dei minori, per i trasferimenti internazionali e per i primi tesseramenti di calciatori minorenni che non hanno la cittadinanza del paese in cui desiderano essere tesserati per la prima volta, si applicano a calciatori e calciatrici, professionisti e dilettanti, di calcio a undici e di calcio a cinque.

La regola

L'art. 19 commi 1 e 3 del Regolamento vieta:

- il trasferimento internazionale di calciatori minorenni
- il primo tesseramento di un calciatore minorenni per una federazione di un paese di cui non è cittadino

Le quattro eccezioni

Primo tesseramento e trasferimento internazionale

Il Regolamento contiene quattro eccezioni alla regola generale che impedisce il trasferimento internazionale e il primo tesseramento dei calciatori minorenni (cfr. art. 19, comma 2, del Regolamento):

- a) i genitori del calciatore si trasferiscono per una motivazione non legata al calcio
- b) il trasferimento avviene all'interno dell'UE/EEE e il giocatore ha più di 16 anni
- c) il giocatore vive a non più di 50 km dal confine e il club si trova a non oltre 50 km dal confine

Solo primo tesseramento

- Vi è un'ulteriore eccezione denominata "Regola dei 5 anni" (cfr. art. 19, comma 4, del Regolamento) per la cui applicazione il calciatore minorenni straniero deve aver vissuto ininterrottamente per almeno cinque anni nel paese nel quale intende essere tesserato.

N.B.: per la sua specificità questa eccezione si applica solo ai primi tesseramenti e non ai trasferimenti internazionali.

Guida pratica

Società professionistiche

Per i calciatori minorenni che abbiano compiuto 10 anni

La richiesta di tesseramento di tutti i calciatori minorenni (primo tesseramento o trasferimento internazionale così come previsti dall'art. 19 del Regolamento) per società professionistiche, corredata da tutta la documentazione necessaria (vedi Tabelle 1 e 2) prodotta obbligatoriamente, oltre che in italiano, in una delle quattro lingue ufficiali FIFA (inglese, francese, spagnolo, tedesco), deve essere inviata dalla società richiedente tramite PEC all'Ufficio Tesseramento FIGC tesseramento.figc@pec.figc.it indicando l'eccezione applicabile (vedi modello Allegato). L'Ufficio Tesseramento FIGC provvederà a caricare la richiesta in TMS.

Per i calciatori minorenni che non abbiano ancora compiuto 10 anni

La richiesta di tesseramento di tutti i calciatori minorenni (primo tesseramento o trasferimento internazionale così come previsti dall'art. 19 del Regolamento) per società professionistiche, corredata da tutta la documentazione necessaria (vedi Tabelle 1 e 2) deve essere inviata al Comitato Regionale territorialmente competente indicando l'eccezione applicabile. Il Comitato provvederà alla verifica dei requisiti di cui all'art. 19 e, all'esito del tesseramento, comunicherà all'Ufficio Tesseramento FIGC i dati rilevanti (Cognome e nome, Luogo e data di nascita, Nazionalità, data di tesseramento, Società ed eccezione applicata) per l'elaborazione del report da inviare alla Sottocommissione.

Per i calciatori minorenni non accompagnati dai genitori (affido/tutela)

Si evidenzia che la Sottocommissione e il TAS - Tribunale Arbitrale dello Sport, con riferimento alle richieste di tesseramento di calciatori minorenni non accompagnati dai genitori (affido/tutela), hanno ripetutamente affermato, e ribadito anche recentemente, che "l'eventuale delega della potestà genitoriale di un minore a un parente o a un terzo soggetto non può essere considerata quale eccezione al generale divieto di cui all'art. 19, comma 2, del Regolamento" non riconoscendo la figura del tutore quale alternativa a quella dei genitori.

Le richieste di tesseramento non conformi alla disciplina vigente ed alla presente "Guida pratica" saranno archiviate prive di ogni effetto e, ove necessario, si procederà alla revoca del tesseramento ai sensi dell'art. 42.1 lett. a) e a ogni provvedimento conseguente.

La Tabella 1 - FIFA "Overview of mandatory documents for minor applications" mostra la documentazione specifica che deve essere prodotta per ogni eccezione relativa al tesseramento e/o trasferimento internazionale di un calciatore minorenne. I documenti rilevanti per ogni singola eccezione dovranno essere prodotti contestualmente alla richiesta.

La Tabella 2 - "Pertinent facts to be included in documents" indica le informazioni minime che devono essere contenute in ogni documento allegato all'applicazione.



Ufficio Tesseramento

Eccezione in accordo al Regolamento FIFA o a precedenti legali/giurisprudenza	Art. 19, comma 2, lett. A				Art. 19, comma 2, lett. B				Art. 19, comma 2, lett. C				Art. 19, comma 4	
	anche conosciuta come...													
	I genitori si sono trasferiti per motivi non legati al calcio				Il calciatore ha più di 16 anni e si muove nel territorio UE/EEE				Regola dei 50km				Regola dei 5 anni	
Transfer Internazionale (TI) o Primo Tesseramento (PT)?	PT		TI		PT		TI		PT		TI		PT	
Professionista o dilettante?	Prof.	Dil.	Prof.	Dil.	Prof.	Dil.	Prof.	Dil.	Prof.	Dil.	Prof.	Dil.	Prof.	Dil.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
E' richiesta verifica presso la Federazione di provenienza?			SI	SI			SI	SI			SI	SI		
Documenti obbligatori														
Documentazione sulla formazione scolastica					✓	✓	✓	✓						
Documentazione su alloggio/cure al calciatore					✓	✓	✓	✓						
Documentazione sulla formazione calcistica					✓	✓	✓	✓						
Contratto di lavoro del calciatore	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Contratto di lavoro dei genitori	✓	✓	✓	✓										
Autorizzazione dei genitori					✓	✓	✓	✓						
Certificato di nascita del calciatore	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Consenso della federazione che rilascia il calciatore									✓	✓	✓	✓		
Prova della validità della regola dei 50 km									✓	✓	✓	✓		
Documento attestante l'identità e la nazionalità del calciatore	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Documento attestante l'identità e la nazionalità dei genitori	✓	✓	✓	✓										
Certificato di residenza del calciatore									✓	✓	✓	✓	✓	✓
Certificato di residenza dei genitori	✓	✓	✓	✓										
Modulo di richiesta del primo tesseramento	✓	✓			✓	✓			✓	✓			✓	✓
Modulo di richiesta del tesseramento internazionale			✓	✓			✓	✓			✓	✓		
Dichiarazione della federazione che rilascia il calciatore														
Permesso di lavoro del calciatore	✓		✓											
Permesso di lavoro dei genitori	✓	✓	✓	✓										

Tabella 1 - "Overview of mandatory documents for minor applications"



Ufficio Tesseramento

Documento	Informazioni necessarie
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Documentazione sulla formazione scolastica ◦ Documentazione sulla formazione calcistica 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Nome dell'istituto scolastico ◦ Informazioni sul curriculum scolastico/orario delle lezioni fornito dall'istituto scolastico ◦ Orario degli allenamenti e della formazione calcistica ◦ Data di inizio e durata della formazione accademica/calcistica
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Documentazione sull'alloggio/cure al calciatore 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Indirizzo dell'alloggio ◦ Nome del tutore/ identità e relazione con il calciatore
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Contratto di lavoro - calciatore o genitori 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Nome del datore di lavoro ◦ Indirizzo del datore di lavoro ◦ Nome completo del lavoratore ◦ Descrizione delle mansioni lavorative ◦ Dettagli sulla remunerazione del lavoratore ◦ Data di inizio del rapporto di lavoro ◦ Termini di validità del contratto
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Autorizzazione dei genitori 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Nome completo dei genitori ◦ Nome completo del calciatore ◦ Autorizzazione
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Certificato di nascita del calciatore 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Nome completo del calciatore ◦ Data di nascita ◦ Luogo di nascita ◦ Nome completo dei genitori
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Consenso della federazione che rilascia il calciatore 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Nome della federazione ◦ Data del consenso
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Prova dei 50 km 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Residenza del calciatore e dei genitori ◦ Sede del club ◦ Distanze tra la residenza del calciatore e il confine e tra il confine e la sede del club
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Documento di identità e nazionalità - calciatore o genitori 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Nome completo ◦ Nazionalità
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Certificato di residenza - calciatore o genitori 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Data di inizio della residenza ◦ Indirizzo di residenza
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Modulo di richiesta primo tesseramento ◦ Modulo di richiesta trasferimento internazionale 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Richiesta formale ◦ Motivazioni della richiesta/spiegazione delle circostanze alla base della richiesta ◦ Data della richiesta
<ul style="list-style-type: none"> ◦ Permesso di lavoro - calciatore o genitori 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Nazione ◦ Data di rilascio ◦ Nome completo del titolare ◦ Termini di validità

Tabella 2 – “Pertinent facts to be included in documents”



Ufficio Tesseramento

Allegato (da produrre su carta intestata della società)

FIGC – Ufficio Tesseramento
tesseramento.figc@pec.figc.it

Luogo e Data

Il sottoscritto _____, nella sua qualità di TMS Manager della Società _____, con riferimento alla richiesta di tesseramento per il calciatore minore _____, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 19.2 del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori, chiede all'intestato Ufficio di voler procedere alla richiesta di autorizzazione ai sensi della seguente eccezione:

- art. 19/2a (Player's parents move for reasons not linked to football)
- art. 19/2b (Player is over 16 and moving within the EU/EEA)
- art. 19/2c (Cross-Border)
- art. 19/4 (Five years)

In ragione di quanto sopra si produce la relativa documentazione prevista dal FIFA "Overview of mandatory documents for minor applications".

Timbro e Firma

Modello richiesta annullamento

“Tessera FIGC Piccoli Amici – Primi Calci”

I genitori: padre
madre

Del bambino/a _____ Nato/a il _____

Richiedono

l'immediato annullamento della “Tessera FIGC” n. _____

Emessa in data _____ dalla Delegazione di _____

Stagione sportiva _____

Per la Società _____

Firma dei genitori

Timbro della Delegazione

padre

madre

o di chi esercita la potestà genitoriale

Data, _____

Il Presidente della Delegazione

Ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di annullamento immediato della “Tessera FIGC” n. _____

del bambino/a _____ Nato il _____

Timbro della Delegazione